

DELIBERA n. 2/2024

REQUISITI PER I CANDIDATI CTU

Il giorno 24/01/2024, riunito presso la sede di Milano in via G.B. Pirelli 26, con i seguenti Consiglieri:

Dr. Geol. Roberto Perotti	presente
Dr. Geol. Federica Ravasi	presente
Dr. Geol. Luca Matteo Pizzi	assente
Dr. Geol. Stefano Sesana	presente
Dr. Geol. Samanta Cristante	presente
Dr. Geol. Paolo Granata	presente
Dr. Geol. Federico Mori	presente
Dr. Geol. Andrea Piccin	presente
Dr. Geol. Sergio Santambrogio	presente
Dr. Geol. Zaina Gilberto	presente
Dr. Geol. Filippo Tallarini	assente

il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia

Con riferimento alla Delibera n. 113 del 25 luglio 2017, recante indicazioni per i "REQUISITI dei CANDIDATI CTU", che annullava la Delibera n. 98/2017, stabilendo così i requisiti minimi e non esclusivi per il parere favorevole da parte di OGL.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia", nonché del D.M. 4.08.2023 n. 109

DELIBERA

all'unanimità dei presenti

di annullare la Delibera n. 113/2017 e di stabilire che per i candidati a CTU i requisiti minimi e non esclusivi per il parere favorevole da parte di OGL siano:

1. essere in possesso della speciale competenza tecnica nella materia oggetto della categoria interessata dall'iscrizione all'albo dei CTU (in conformità all'art. 4, comma 1, lett. "d" del D.M. 109/2023), ai fini della sussistenza di tale requisito occorre:
 - 1.a - esercizio di attività professionale per cinque anni in modo effettivo e continuativo con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione (art. 4, comma 4, del D.M. 109/2023);
oppure, in difetto di quanto previsto al punto 1.a, sussistenza di almeno due delle seguenti circostanze (art. 4, comma 5, lett. "a"; "b" e "c" del D.M. 109/2023):
 - 1.b - possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni presso l'Ordine;
 - 1.c - possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
 - 1.d - conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
2. non aver riportato negli ultimi 5 anni sanzioni disciplinari più gravi della censura (art. 5, comma 1, lett. "i" del D.M. 109/2023);
3. assolvimento obblighi APC (art. 5, comma 1, lett. "l" del D.M. 109/2023);
4. regolarità nei pagamenti (quota associativa ed EPAP per l'anno di iscrizione);
5. possesso di una casella PEC (art. 5, comma 1, lett. "b" del D.M. 109/2023).

Si evidenzia come, ai fini dell'iscrizione all'albo dei CTU ex art. 5, comma 1, lettera "d" del D.M. 109/2023, abbia rilievo l'eventuale partecipazione a specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.

Ordine dei Geologi della Lombardia

Il Presidente

Dr. Geol. Roberto Perotti

